

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3561**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO e NIEDDU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2005**

—————

Modifiche al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di estensione di benefici previdenziali al personale di livello impiegatizio e tecnico addetto a lavori insalubri o a polverifici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 («Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato») all'articolo 25 prevede che il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato - ai fini pensionistici - di un quarto.

L'interpretazione letterale della norma comporta l'esclusione dai suddetti benefici del personale di livello impiegatizio e tec-

nico in servizio presso i polverifici (come gli stabilimenti di munizionamento gestiti dalle Forze Armate), nonostante svolga le proprie mansioni nei medesimi luoghi e sia esposto agli stessi rischi del personale operaio.

Per ovviare a questa palese ingiustizia il presente disegno di legge dispone che i benefici previsti per gli operai dal citato decreto del Presidente della Repubblica siano riconosciuti anche al personale di livello impiegatizio e tecnico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 25, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «operai» sono inserite le seguenti: «e dal personale di livello impiegatizio e tecnico».

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

